



COMUNE DI VALFABBRICA

06029

PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 3 DEL 30-04-2025

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, C. 660 DELLA L. 147/2013 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

BACOCOLI ENRICO	Presente	CHIAPPINI VENANZIO	Presente
COZZALI SILVIA	Presente	ANASTASI FRANCO	Assente
TESSITORE UMBERTO	Assente	CANESCHI LORENA	Presente
BORDICHINI STEFANO	Presente	LIGI ROLANDO	Presente
AGOSTINELLI MARA	Presente	NAZZARENI MARCO	Assente
CASTAGNOLI ANDREA	Presente	BOCCACCI ELISA	Assente
PETROSI LOREDANA	Assente		

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 8
Assenti n. 5

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno BARBERO CAMILLA risulta Presente

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno MENCARELLI LUIGI risulta Presente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

- La seduta è Pubblica

- Sono nominati scrutatori i Signori:

[] modificata	con Delibera	n°	del
[] integrata	con Delibera	n°	del
[] Rettificata	con Delibera	n°	del

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale del Comune di Valfabbrica, con propria Deliberazione n. 25 del 29/06/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e successivamente ha provveduto ad apportare modifiche allo stesso con deliberazione n. 15 del 19/05/2023 e n. 4 del 29/04/2024;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, comma 660 dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

DATO ATTO che con l'ultima modifica al regolamento TARI, apportata con delibera 4/2024 è stato introdotto l'articolo 25-bis che prevede le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013:

- abitazioni occupate esclusivamente da nucleo familiare composto da uno o due soggetti ivi residenti di età superiore a 65 anni e con un valore ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00, riduzione del 35%;
- abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico sono presenti portatori di handicap grave certificato ai sensi della L. 104/92 e con un valore ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00, riduzione del 35%.

RITENUTO, in considerazione dei risultati ottenuti nell'anno di prima applicazione delle agevolazioni di cui al punto precedente, di voler modificare il suddetto articolo 25-bis del regolamento TARI, al fine di innalzare la soglia minima ISEE per l'accesso al beneficio da euro 15.000 a euro 18.000;

VISTI:

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022,

in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica delle agevolazioni previste, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, apportando le opportune modifiche all'articolo 25-bis del Regolamento della tassa rifiuti (TARI), come da allegato A;

DATO ATTO che:

- il regolamento coordinato per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/04/2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

con votazione palese che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti 8; favorevoli 8; contrari 0; astenuti 0;

DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato:

1. di apportare modifiche al solo articolo 25-bis del regolamento della tassa rifiuti (TARI) al fine di incrementare la soglia isee per l'accesso alle agevolazioni introdotte ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 della tassa rifiuti (TARI) da 15.000 euro a 18.000 euro;
2. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Delibera n. 25 del 29/06/2021 e successivamente modificato con D.C.C. n. 15/2023 e 4/2024, come evidenziate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il testo coordinato del Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), risulta nella sua nuova forma come da allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2025;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.
8. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Infine il Consiglio Comunale , stante l'urgenza di provvedere, a votazione palese che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti 8; favorevoli 8; contrari 0; astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO FINANZIARIA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 22-04-2025

Il Responsabile
Santioni Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 22-04-2025

Il Responsabile
Santioni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 06-05-25 e fino al 21-05-25, Reg. n. 426, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA lì 06-05-25

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 30-04-25.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 06-05-25